

LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009 N. 52

Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione Liguria adotta, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione.
2. La Regione Liguria garantisce la parità di diritti di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale o alla propria identità di genere.
3. La Regione Liguria garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Articolo 2 (Interventi in materia di istruzione, formazione professionale, politiche del lavoro e integrazione sociale)

1. La Regione Liguria opera, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il Sistema integrato di istruzione e formazione professionale e il Sistema dei servizi per l'impiego concorrano a garantire l'effettività del diritto all'istruzione e formazione durante tutto l'arco della vita, del diritto al lavoro ed alla loro libera scelta.
2. La Regione Liguria, attraverso la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, opera per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'appartenenza di genere o dall'orientamento sessuale, uguaglianza delle opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.
3. La Regione Liguria, per prevenire le discriminazioni sessuali e favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi, persegue l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi.
4. La Regione e le Province garantiscono opportune misure di accompagnamento, anche al fine di assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.

Articolo 3 (Promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialità)

1. In coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la Regione e le Province favoriscono l'accrescimento della cultura professionale, correlata all'acquisizione positiva dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di ciascuno.
2. La Regione e le Province, anche attraverso il Sistema regionale per l'impiego, supportano gli utenti nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzino

le qualità individuali e li indirizzano agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.

Articolo 4 (Responsabilità sociale delle imprese)

1. Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere e/o persone di comprovata competenza e serietà, che non abbiano fini di lucro, sono da considerarsi parte interessata ai sensi della definizione 6 della norma "Social Accountability (SA) 8000".
2. L'azienda in possesso della certificazione "Social Accountability (SA) 8000" deve consentire ai soggetti di cui al comma 1 lo svolgimento di verifiche di conformità delle condizioni di lavoro presso l'azienda ai criteri di cui al punto 5 (Discriminazione) di "Social Accountability (SA) 8000".
3. La Commissione regionale permanente tripartita di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, anche su segnalazione motivata di uno dei soggetti di cui al comma 1, propone alle aziende inadempienti le azioni correttive ai sensi della definizione 5 di "Social Accountability (SA) 8000" ed i rimedi opportuni.

Articolo 5 (Formazione del personale)

1. La Regione promuove l'adozione di comportamenti ispirati alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere e individua, altresì, l'adozione di tali modalità tra gli obiettivi delle attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.
2. La Regione, al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro e per favorire la parità di trattamento del personale regionale, pone in essere iniziative di informazione periodica rivolte al personale regionale e inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sull'argomento.
3. Gli organi regionali tengono conto dei principi di cui all'articolo 1 nella redazione di codici di comportamento dei propri dipendenti.
4. Per quanto di propria competenza, la Regione impegna le Amministrazioni pubbliche a dotarsi di un analogo strumento.

Articolo 6 (Diffusione delle informazioni)

1. La Regione, d'intesa con gli Enti locali liguri, anche attraverso i propri Uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, attiva apposite campagne di comunicazione per accrescere l'attenzione alle tematiche della presente legge, avvalendosi della collaborazione di associazioni riconosciute nella tutela delle persone con differente orientamento sessuale o identità di genere, per fornire alle persone interessate tutte le informazioni utili e necessarie per la tutela dei propri diritti alla parità di trattamento e contro ogni forma di discriminazione.

Articolo 7 (Accesso ai servizi pubblici e privati)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza e garantire a ciascuno parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possano essere rifiutate né somministrate in maniera deteriore per le cause di discriminazioni.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera al fine di riconoscere il diritto all'abitazione delle singole persone e delle famiglie e per rimuovere le cause che determinano disuguaglianze e disagio, secondo le disposizioni sull'edilizia residenziale sociale, contenute nella legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) e successive modificazioni e integrazioni e nei conseguenti programmi attuativi.

Articolo 8 **(Salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali)**

1. La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali e del Sistema integrato di interventi, dando attuazione ai principi enunciati nei commi 2, 3 e 4.
2. Chiunque abbia raggiunto la maggiore età può designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute.
3. Le modalità di designazione sono definite con regolamento della Giunta regionale.
4. La persona designata acquisisce il diritto ad accedere alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza di assistenza e sostegno psicologico della persona designante, nel rispetto delle modalità definite dai regolamenti delle strutture di ricovero e cura.

Articolo 9 **(Compiti delle Aziende sanitarie locali)**

1. Le Aziende sanitarie locali (ASL) assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.
2. La Regione promuove percorsi di inserimento sociale e interventi volti alla rimozione di eventuali situazioni di emarginazione nella scuola e sul lavoro, nonché iniziative di formazione e aggiornamento del personale impegnato nell'attuazione dei diritti sociali previsti dalla presente legge.
3. I medici di base provvedono ad informare ed indirizzare i loro assistiti ai centri specializzati del Servizio sanitario regionale o a eventuali consultori convenzionati e/o ad orientare programmaticamente tali strutture in funzione delle esigenze riscontrate tra gli utenti.
4. Le ASL e le altre Amministrazioni pubbliche promuovono, altresì, il confronto culturale sulle tematiche familiari per favorire, senza pregiudizio delle diverse identità o dei diversi orientamenti sessuali, l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell'assunzione di compiti di cura e assistenza dei propri figli, nel rispetto dei diritti dei minori.
5. Allo scopo di promuovere particolare rilievo sociale sui temi della discriminazione e di istituire circuiti di informazione e di solidarietà tra gli utenti, le ASL devono consentire l'accesso e periodiche verifiche con le associazioni e i gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali o identità di genere.

Articolo 10 **(Disposizioni in materia di Comitato regionale per le comunicazioni)**

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com) tiene conto dei principi di cui all'articolo 1 nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite dall'articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Co.Re.Com, nell'ambito delle funzioni di monitoraggio di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 26 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria), effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona.
3. Il Co.Re.Com, nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, di cui all'articolo 12 della l.r. 26/2008, garantisce adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.

Articolo 11 **(Estensione delle competenze dell'Ufficio del Difensore civico)**

1. Il Difensore civico interviene anche nei casi di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o

- dall'identità di genere, ai sensi della presente legge, per accogliere e valutare segnalazioni di persone nonché di istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgano attività di promozione del principio della parità di trattamento.
2. Nello svolgimento di tali funzioni il Difensore civico:
 - a) rileva autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge;
 - b) rileva autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, comportamenti o prassi discriminatorie;
 - c) segnala al Presidente del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria e al Presidente della Giunta regionale i comportamenti e le normative discriminatorie che individua;
 - d) agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, anche orientandole verso i soggetti legittimati ad agire anche in giudizio.
 3. Il Difensore civico, nell'ambito delle funzioni definite nel presente articolo, e fatte salve le competenze e gli ambiti di intervento degli Assessorati regionali competenti, opera in raccordo con questi ultimi e con analoghe istituzioni di garanzia.

Articolo 12
(Promozione di eventi culturali)

1. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono l'offerta di eventi culturali e forme di intrattenimento aperte alle diverse realtà esistenziali, così come caratterizzati, tra l'altro, dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Articolo 13
(Norma finale)

1. E' istituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Assessorato alle Pari opportunità, il Coordinamento tecnico regionale sulle discriminazioni sessuali per raccordare le azioni e le misure attuative negli ambiti di intervento previsti dalla presente legge, favorire la circolazione delle informazioni all'interno dell'Amministrazione regionale e svolgere funzioni di monitoraggio, verifica e osservazione.
2. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale individua le strutture regionali che partecipano al coordinamento.
3. Nell'esercizio dell'attività legislativa, regolamentare, programmatica e amministrativa, gli organi regionali si conformano ai principi prefissati dalla presente legge, anche prevedendo norme per la prevenzione delle discriminazioni, l'attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discriminatori.
4. In attuazione dei principi definiti dalla presente legge, ed entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, gli organi regionali procedono all'individuazione delle disposizioni presenti nella normativa regionale e negli atti di indirizzo e programmazione in contrasto con detti principi e adottano i provvedimenti conseguenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 10 novembre 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009 N. 52

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Cristina Morelli e Carlo Vasconi in data 3 aprile 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 175;*
- b) *è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno, alle Commissioni consiliari III e V ai sensi dell'articolo 84, comma 1 e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno in data 3 aprile 2006;*
- c) *è stata riassegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla VIII Commissione ai sensi dell'articolo 84, comma 1 del Regolamento interno in data 18 settembre 2008;*
- d) *la VIII Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 31 ottobre 2008;*
- e) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 21 ottobre 2009;*
- f) *è stata esaminata e approvata a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre 2009;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 26 novembre 2009.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

RELAZIONE DI MAGGIORANZA (Consigliere Morelli C.)

la presente proposta di legge si propone di affrontare i problemi posti dalle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, nel rispetto della posizione assunta dall'Unione Europea, già a partire dalla formulazione dell'articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali, che al primo comma recita "E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali".

Nello stesso senso si pongono i provvedimenti emanati dalle Istituzioni europee, da tempo attente all'adozione di politiche relative ai comportamenti anti-discriminatori, come la Raccomandazione 924/1981 del Parlamento Europeo sulle discriminazioni contro gli omosessuali, le Risoluzioni del Parlamento Europeo n.1117 del 12 settembre 1989 (diritti dei transessuali), n.a3/0028 dell'8 febbraio 1994, n. B4/0824 del 17 settembre 1998 (parità di diritti per gli omosessuali nella comunità) e n. del 18 gennaio 2006 (omofobia in Europa), le Raccomandazioni 1470 e 1474 del 2000 e la Risoluzione annuale sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione Europea del 16 marzo 2000, che contiene espressi riferimenti contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale.

La tematica della discriminazione si riflette, inoltre, su diversi piani della vita sociale, a partire da quello occupazionale, come ha sottolineato la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio d'Europa, recepita in Italia con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, con riferimento al quale la presente proposta di legge si propone di introdurre norme più specifiche e politiche di promozione attiva, anche con riferimento agli ambiti della istruzione, formazione professionale e integrazione sociale (articolo 2), della cultura professionale e dell'imprenditorialità (articoli 3 e 4).

Lo stesso dicasi per quanto riguarda altri importanti settori del vivere sociale, in quanto partendo dalla sensibilizzazione al problema (articolo 6), anche attraverso la possibilità di intervento del Comitato regionale per le comunicazioni e del Difensore civico (articoli 10 e 11), è opportuno intervenire nell'ambito dell'accesso ai servizi pubblici e privati e di quello abitativo (articolo 7) e, in particolare, in tema di sanità e prestazioni assistenziali, anche attraverso l'intervento delle ASL (articoli 8 e 9), nonché in ambito cultura-

le (articolo 12).

Tale sistema di interventi consente di inserire l'iniziativa all'interno delle azioni previste dalla "Decisione del Consiglio 2000/750/CE del 27 novembre 2000, che istituisce un Programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006), il quale coinvolge gli Stati membri, gli Enti locali e regionali, oltre agli organismi che promuovono la parità di trattamento, le parti sociali, le organizzazioni non governative, le Università e gli Istituti di ricerca, gli uffici statistici nazionali, i media.

Al fine di rendere più concreti gli interventi previsti, si è, infine, prevista l'istituzione di un Coordinamento tecnico regionale sulle discriminazioni sessuali e la necessità di adeguamento delle disposizioni normative regionali alle prescrizioni contenute nel provvedimento in oggetto (articolo 13).

L'importanza e la delicatezza delle tematiche trattate hanno, perciò, determinato un iter lungo che, attraverso una più attenta e approfondita riflessione, ha, tuttavia, consentito di instaurare un dibattito politico che ha condotto a rielaborare i contenuti della stessa valutando le esperienze di altre Regioni italiane, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2006, le istanze provenienti dalla parti sociali e le osservazioni provenienti dal Tavolo di monitoraggio per il Piano di rientro della Sanità, al quale si è ritenuto opportuno sottoporre preventivamente il testo.

Si auspica, pertanto, che la proposta di legge, approvata a maggioranza dalla I Commissione consiliare, e sulla quale l'VIII Commissione ha parimenti espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, R.I., possa ottenere il consenso da parte dell'Assemblea legislativa, allo scopo di effettuare un importante passo avanti sulla strada, già tracciata a livello europeo, di una più completa tutela dei diritti civili.

RELAZIONI DI MINORANZA (Consigliere Plinio V.)

È un provvedimento inutile e demagogico. Esistono, infatti, il dettato Costituzionale e le leggi dello Stato che garantiscono parità di diritti e di doveri a tutti i cittadini italiani.

Non c'è, pertanto, alcuna necessità di varare nuove iniziative legislative per assicurare il diritto all'auto-determinazione di ogni persona anche in ordine al proprio orientamento sessuale o alla propria identità di genere.

Il Ministero del Welfare –interpellato ufficialmente in proposito- ha definito la p.d.l. n. 175 incompatibile con il piano regionale di rientro sanitario.

Emblematico il fatto che dalla bozza originaria gli stessi proponenti abbiano dovuto abrogare, in via preventiva, una delle colonne portanti della legge e cioè la fornitura gratuita di ormoni ai trans a spese dei contribuenti liguri.

Come andiamo sostenendo da tempo si tratta, infatti, di interventi assolutamente non compresi nei LEA. Sarebbe stato, oltre al resto, assurdo ed iniquo garantire ai trans trattamenti ormonali gratuiti quando i pazienti liguri sono costretti a fare lunghissime liste di attesa per sottoporsi ai più semplici accertamenti diagnostici.

Non si condivide, inoltre, l'istituzione di una sorta di corsie preferenziali in materia di assistenza sanitaria, sociale, lavorativa ed anche in materia di promozione culturale in favore di gay, lesbiche e trans.

Tutti i cittadini, a nostro giudizio, devono risultare uguali dinanzi alla legge indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere mentre provvedimenti come quello al nostro esame rischiano di sortire l'effetto contrario.

RELAZIONI DI MINORANZA (Consigliere Rosso M.)

La legge oggi all'esame del Consiglio regionale è nata chiaramente come una provocazione ideologica con l'obiettivo di creare una sanità a due corsie: una per i cittadini normali e un'altra per i transessuali e i transgender, realizzando immotivati vantaggi per quest'ultima categoria.

Con questa legge, dunque, si creerà un'ulteriore discriminazione a vantaggio di chi ha un orientamento sessuale diverso.

Anticipiamo, pertanto, fin d'ora il nostro voto contrario.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 2

- La legge regionale 11 maggio 2009, n. 19 è pubblicata nel B.U.
- La legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 è pubblicata nel B.U.

Nota all'articolo 4

- *La legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 è pubblicata nel B.U.*

Note all'articolo 10

- *La legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 è pubblicata nel B.U.*
 - *La legge regionale 1° agosto 2008, n. 26 è pubblicata nel B.U.*
-
-